

R.G. 352/2016



TRIBUNALE DI GENOVA
XI SEZIONE CIVILE

Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Ida SCOTTO
a scioglimento della riserva,
letti gli atti ed i documenti di causa,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa promossa da:

[REDACTED] nato a Agbor, nel Delta State (Nigeria), il 2 **[REDACTED]** 1992,
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra BALLERINI, in forza di mandato a margine
del ricorso

ricorrente

nei confronti di:

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege
presso la **COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO - Sezione di Genova**

convenuto - contumace

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA

intimato

Oggetto: ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008 e art. 19 d. lgs. n. 150/2011

Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del giudizio

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso tempestivamente depositato in data 14 gennaio 2016 il sig. **[REDACTED]**, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, Sezione di Genova, emesso in data 6 ottobre 2015, notificato in data 15 dicembre 2015, con cui gli è stato negato il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale o umanitaria.

Il ricorrente ha contestato la decisione della Commissione, chiedendo in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria ovvero, in ulteriore subordine, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.



Il Ministero dell'Interno, pur se ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.

Il Procuratore della Repubblica non ha rassegnato conclusioni, né ha fatto pervenire comunicazione alcuna circa l'esistenza di condizioni ostative al riconoscimento della protezione internazionale.

Più in generale, non consta agli atti l'esistenza di alcuna condizione ostativa.

Sentito liberamente il ricorrente con l'ausilio dell'interprete, all'udienza del 1 giugno 2016 il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il Giudice si è riservato la decisione.

Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.

Oggetto del giudizio

Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, appartengono alla giurisdizione ordinaria *"tutte le controversie in materia di protezione internazionale, che comprendono le domande di tutela del diritto alla protezione umanitaria, del diritto allo status di rifugiato e del diritto costituzionale di asilo, aventi identica natura riconducibile alla categoria dei diritti umani fondamentali, che debbono essere riconosciuti allo straniero "comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato" (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 1). E tali situazioni protette, in quanto coperte dalla garanzia apprestata dall'art. 2 Cost., non possono essere degradate a interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, a tal potere potendo essere rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, facendo uso di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservate al legislatore, fermo il rispetto delle convenzioni vigenti, e in particolare dell'art. 3 CEDU (in tal senso anche Cass. n. 3898 del 2011, 10636 del 2010, 26253 del 2009)" (Cass., Sez. Un., 17 giugno 2013, n. 15115; Cass., Sez. Un. ord. 25 ottobre 2013, n. 24155; Cass. Sez. Un., 9 settembre 2009, n. 10393).*

Conseguentemente *"nel giudizio promosso dall'interessato avverso la decisione di rigetto dell'istanza di riconoscimento della protezione internazionale resa dalla Commissione territoriale competente l'invalidità del provvedimento, derivante dall'inosservanza delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo per la concessione del predetto beneficio, non assume un'autonomia rilevanza, non essendo il giudice chiamato a pronunciarsi specificamente sulla stessa, ma in ordine al merito dell'istanza. Il giudizio in questione non ha infatti ad oggetto la legittimità del provvedimento amministrativo, ma l'accertamento del diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata, e non può quindi concludersi con il mero annullamento del diniego della protezione, ma deve pervenire ad una decisione in ordine alla spettanza del diritto. In tal senso depone d'altronde l'art. 19, comma nono, del d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150, il quale, nell'individuare il contenuto dell'ordinanza che definisce il giudizio, non fa alcun cenno ad una decisione di annullamento, ma prevede testualmente che l'ordinanza «rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria» (cfr. Cass 3 settembre 2014, n. 18632; 9 dicembre 2011, n. 26480)" (Cass., ord. 31 marzo 2016, n. 6245; Cass. ord. 8 giugno 2016, n. 11754; Cass., ord., 31 marzo 2016, n. 6245).*



Oggetto del giudizio non è dunque l'annullamento dell'atto amministrativo, bensì l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata.

In tal senso il ricorso deve pertanto essere interpretato, essendo del resto le domande chiaramente dirette alla tutela di una posizione di diritto soggettivo.

Peraltro, per le ragioni appena illustrate, risultano irrilevanti ai fini del decidere eventuali censure di tipo formale o procedurale relative al provvedimento della Commissione territoriale ed in particolare, nel caso di specie, le doglianze di parte ricorrente relative ad asserite irregolarità dell'audizione del ricorrente o comunque per altri vizi formali

Normativa di riferimento

Prima di passare al merito delle domande, sembra opportuno tratteggiare il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale.

La materia è disciplinata dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE), nonché, nell'ordinamento nazionale, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, poi modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, in attuazione della direttiva 2011/95/UE.

Ai sensi dell'art. 2 lett. a) d. lgs. n. 251/2007, la "protezione internazionale" comprende sia lo status di rifugiato, sia la protezione sussidiaria, di cui alle successive lettere f) e h).

Il quadro della protezione internazionale è, poi, completato dalla c.d. protezione umanitaria, disciplinata da normativa esclusivamente nazionale e precisamente dall'art. 5 co. 6° d. lgs. n. 286/1998.

Il ricorrente, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, richiama più volte l'art. 10, co. 3° Cost.

Tuttavia, secondo l'ormai pacifico orientamento della Corte di Cassazione, consolidatosi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 51/2007 e del d. lgs. n. 25/2008, *"il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6.*

Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione" (Cass., 26 gennaio 2015, n. 1425; Cass., 19 febbraio 2015, n. 3347; Cass. 17 ottobre 2014, n. 22111; Cass. ord. 26 giugno 2012, n. 10686).

Status di rifugiato

L'art. 2 lett. e) d.lgs. n. 251/2007 definisce "rifugiato" il *"cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la*



cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10".

I successivi artt. 7, 8 e 5 individuano i requisiti che devono avere gli atti di persecuzione (art. 7), i motivi della persecuzione (art. 8), nonché i responsabili della persecuzione (art. 5), affinché la persecuzione possa assumere rilevanza ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

In particolare, l'art. 7 d. lgs. n. 251/2007 - conformemente alle direttive citate - stabilisce che gli atti di persecuzione debbano:

- a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali ed in particolare dei diritti per cui è esclusa qualsiasi deroga ai sensi dell'art. 15 CEDU;
- b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da produrre sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Il secondo comma dell'art. 7 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere.

Ai sensi del successivo art. 8, gli atti di persecuzione di cui all'articolo 7 - o la mancanza di protezione contro tali atti - devono inoltre essere riconducibili a motivi di:

- a) razza;
- b) religione;
- c) nazionalità;
- d) particolare gruppo sociale;
- e) opinione politica;

così come definiti dal medesimo art. 8.

Infine, ai sensi dell'art. 5 d. lgs. n. 251/2007, *"ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale"* (e dunque per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma anche per il riconoscimento della protezione sussidiaria) responsabili della persecuzione o del danno grave devono essere:

- a) lo Stato;
- b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
- c) soggetti non statuali se lo Stato o gli altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi del successivo art. 6.

Quest'ultima norma precisa che i soggetti indicati ai punti 1) e 2) devono avere la volontà e la capacità di offrire una protezione effettiva e non temporanea (consistente nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di



individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure).

Protezione sussidiaria

L'art. 2 lett. f) d. lgs. n. 251/2007 definisce *"persona ammissibile alla protezione sussidiaria"* il *"cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"*.

La definizione di "danno grave" è fornita dal successivo art. 14, ai cui sensi *"sono considerati danni gravi:*

- a) *la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;*
- b) *la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;*
- c) *la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*.

Al fine di delineare l'ambito di applicazione della protezione sussidiaria, deve premettersi che *"i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave"* (considerando n. 26 Direttiva 2004/83/CE e considerando n. 35 Direttiva 2011/95/UE).

Tuttavia, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *"l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;*

l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti cui sia stata presentata una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali venga deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia" (C.G.U.E. 17 febbraio 2009, causa C-465/07 Meki Elgafaji - Noor Elgafaji contro Staatssecretaris van Justitie).

Tali principi sono stati ribaditi dalla C.G.U.E. anche nella successiva sentenza 30 gennaio 2014, causa C-285/12 Aboubacar Diakité contro Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Secondo le indicazioni contenute nelle citate pronunce, rifugio politico e protezione sussidiaria si distinguono dunque essenzialmente per il differente grado di personalizzazione del rischio (Cass., 17 ottobre 2014, n. 22111).



I principi affermati dalla Corte di Giustizia (vincolanti per il giudice nazionale) sono stati recepiti dalla Corte di Cassazione, secondo la quale, alla luce della citata interpretazione della Corte di Giustizia, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, non è necessario che il richiedente asilo rappresenti una condizione caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio, quando la violenza indiscriminata che caratterizza la situazione del paese sia così generalizzata e non controllata, per inerzia o collusione attiva o passiva, dai poteri statuali, da far ritenere che un civile rientrato nel paese in questione, o nella regione in questione, correrebbe un rischio effettivo per la propria incolumità (Cass., 17 ottobre 2014, n. 22111; Cass., ord. 7 luglio 2014, n. 15466; Cass. 4 aprile 2013, n. 8281; Cass., ord. 23 maggio 2013, n. 12751).

Occorre peraltro precisare:

- che *“mentre nella proposta della Commissione, che ha portato all'adozione della direttiva la definizione di danno grave ... prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell'ambito di un conflitto armato, sia nell'ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo, il legislatore dell'Unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”* (CGUE sentenza Diakité 30 gennaio 2014, punto 29);
- che *“si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”* (CGUE sentenza Diakité 30 gennaio 2014);
- che, ai sensi dell'art. 3 co. 3° lett. a) d. lgs. n 251/2007, l'esame della domanda di protezione internazionale prevede la valutazione della situazione del paese d'origine al momento dell'adozione della decisione (Cass., ord. 24 settembre 2012, n. 16202);
- che, infine, il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato politico (così come della misura minore della protezione sussidiaria) non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente asilo di trasferirsi in altra zona del territorio del paese d'origine ove non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato (o non corra rischi effettivi di subire danni gravi), in quanto l'art. 8 della direttiva 2004/83/CE attribuiva agli stati membri la facoltà di introdurre un'esclusione in tal senso e lo stato italiano, nel dare attuazione alla direttiva con il d. lgs. n 251/2007, non ha inteso avvalersi di tale facoltà (Cass. 27 ottobre 2015, n. 21903; Cass. 10 luglio 2014, n. 15781; Cass., 9 aprile 2014, n. 8399; Cass., 12 febbraio 2012, n. 2294).

Protezione umanitaria



La c.d. protezione umanitaria trova fondamento nell'art. 5, co. 6° d.lgs. n. 286/98, ai cui sensi *"il rifiuto o la revoca del permesso ai soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"*.

La disposizione non specifica, neppure in via esemplificativa, che cosa debba intendersi per "seri motivi".

L'utilizzo della disgiuntiva "o" consente peraltro di affermare che i motivi di carattere umanitario non devono trovare necessariamente fondamento in obblighi specificamente previsti dalla Costituzione o da fonti internazionali o costituzionali (diversi da quelli derivanti dall'art. 3 CEDU, ormai ricompreso espressamente nella protezione sussidiaria), potendo fondarsi anche sul *"riconoscimento da parte delle Commissioni territoriali o del giudice del merito dell'esistenza di situazioni "vulnerabili" non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madri di minori etc.)* (Cass., ord. 7 luglio 2014, n. 15466).

"I presupposti della concessione della più tenue protezione umanitaria, non coincidono con quelli riguardanti la protezione internazionale, potendosi fondare su ragioni umanitarie o diverse da quelle proprie della protezione sussidiaria o correlate a condizioni temporali limitate o circoscritte (ad esempio per la speranza di una rapida evoluzione in melius della situazione del paese d'origine o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno le ragioni della tutela) (Cass. 6879 del 2011; 4139 del 2011; 24544 del 2011)"(Cass. ord. 23 maggio 2013, n. 12751).

Le situazioni di vulnerabilità che possono dar luogo alla richiesta di rilascio di un permesso per motivi umanitari costituiscono un catalogo aperto (Cass., 27 novembre 2013, n. 26566), che può comprendere situazioni soggettive, quali per esempio motivi di salute, di età, familiari, ma anche situazioni oggettive (cioè relative al paese di provenienza), quali una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni simili.

Principi processuali

Caratteristica peculiare dei giudizi in materia di protezione internazionale è l'attribuzione al giudice di un ruolo attivo nell'acquisizione delle informazioni utili per l'esame del caso.

Non soltanto, infatti, l'art. 10 co. 8° d.lgs. n. 150/2011 prevede che il giudice possa procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia, ma l'art. 3 d.lgs. n. 251/2007 e l'art. 8 d.lgs. n. 25/2008, in attuazione della direttiva, stabiliscono un preciso potere – dovere (anche) del giudice di attivarsi in tal senso.



“Sul sistema probatorio in ordine ai requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato è intervenuta ... la normativa comunitaria, dettando specifiche e dettagliate prescrizioni. Ed invero la direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, all’art. 4, comma 3, dispone che lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda di protezione internazionale e che l’esame della domanda stessa deve essere effettuato su base individuale, attraverso la valutazione: a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d’origine al momento dell’adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d’origine e relative modalità di applicazione; b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi; c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l’estrazione, il sesso e l’età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave; d) dell’eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d’origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività esponano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese; e) dell’eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

La elencazione minuziosa degli elementi verso i quali la valutazione deve indirizzarsi è associata alla previsione, contenuta nel cit. art. 4, comma 5, che quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla; e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile.

Ne risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del Giudice, cui spetta il compito di cooperare nell’accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l’ordinamento giuridico e la situazione politica del paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell’insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull’onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia.



Dette prescrizioni hanno trovato puntuale esplicazione nel d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, di attuazione della direttiva, che dopo aver previsto la proposizione di un'unica domanda di protezione internazionale ad oggetto indistinto, rimettendo all'autorità dello Stato di individuare la tipologia della misura di protezione adottabile, e fatto carico al richiedente di presentare, unitamente alla domanda o comunque appena disponibili, tutti gli elementi ed i documenti necessari a sorreggerla, affida all'autorità esaminante un ruolo attivo ed integrativo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle condizioni della protezione internazionale....

L'ampiezza dei poteri officiosi del giudice appare peraltro ribadita nel successivo d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE - recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato - ... il quale dispone all'art. 8, comma 3, che ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa, ponendo altresì a carico di detta Commissione il compito di assicurare che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative" (Cass., Sez. Un., 17 novembre 2008, n. 27310, nonché Cass., ord. 10 maggio 2011, n. 10202 ex multis).

Complementare a tale affermazione è quella secondo cui il potere - dovere del giudice di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante gli atti d'indagine officiosi previsti dalle norme citate sussiste anche in caso di non credibilità soggettiva del richiedente (Cass., ord. 10 maggio 2011 n. 10202; Cass., ord. 27 luglio 2010 n. 17576).

Più precisamente, la condizione di persecuzione di opinioni, abitudini, pratiche deve essere appurata sulla base di informazioni esterne ed oggettive afferenti il paese di origine, mentre soltanto la riferibilità specifica al richiedente deve essere fondata anche su elementi di valutazione personali (quali, tra i tanti, la credibilità delle affermazioni dell'interessato) (Cass., 23 dicembre 2010, n. 26056; Cass., ord. 27 luglio 2010, n. 17576).

In altre parole, a fronte di dichiarazioni intrinsecamente inattendibili del richiedente asilo, il dovere di approfondimento istruttorio d'ufficio viene meno soltanto se la mancanza di veridicità non derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori sulla situazione oggettiva dalla quale scaturirebbe la situazione di rischio descritta; " la narrazione di episodi anche violenti ma strettamente interpersonali può non dar luogo alla necessità di approfondimento istruttorio officioso; la descrizione di una situazione di rischio per la vita o l'incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte sub statuali ma imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico (quali quelle tribali) quando sia



tollerata o tacitamente approvata dalle autorità statuali od anche quando tali autorità non siano in grado di contenerla o fronteggiarla, impone invece un approfondimento istruttorio officioso diretto proprio a verificare il grado di diffusione ed impunità dei comportamenti violenti descritti e la risposta delle autorità statuali” (Cass., 10 aprile 2015, n. 7333).

Da ultimo deve precisarsi che il principio dispositivo, che non trova applicazione con riferimento al regime delle prove, si applica, invece alla allegazione dei fatti, restando fermo l'onere del ricorrente di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, fatti che il giudice non può introdurre d'ufficio, dovendo il ricorrente allegare la personale esposizione a rischio grave alla persona od alla vita (Cass., ord. 28 settembre 2015, n. 19197; Cass., ord. 1 marzo 2013, n. 5224; Cass., ord. 22 febbraio 2013, n. 4604; Cass., ord. 24 ottobre 2012, n. 18231; Cass., 20 gennaio 2012, n. 820).

Le domande del ricorrente

Nella presente fattispecie, il ricorrente chiede, in primo luogo, il riconoscimento dello status di rifugiato.

La Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha negato al ricorrente il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale o umanitaria con la seguente motivazione:

“Rilevato che il richiedente, cittadino del Niger, ha riferito di aver lasciato il Niger in quanto ha dichiarato di essere omosessuale; in particolare il richiedente ha dichiarato di essersi accorto di essere omosessuale all'età di circa 20 anni e la sua prima esperienza sarebbe riguarda un uomo successivamente morto. Il richiedente dichiara altresì che la propria madre sarebbe morta quando era ancora molto piccolo, mentre il padre sarebbe morto nel 2004, il richiedente studiava in una scuola dove peraltro viveva; l'istante fa quindi riferimento ad un episodio in cui lo stesso sarebbe stato scoperto da personale della mensa mentre era in atteggiamenti intimi con un altro studente; a seguito di tale episodio sarebbe stato informato il direttore e il richiedente sarebbe stato portato nella stanza dello stesso, ove sarebbe anche arrivata la polizia; nonostante fossero presenti molte persone, polizia compresa il richiedente sarebbe riuscito a scappare andando in vari paesi e raggiungendo infine la Libia da dove sarebbe partito alla volta dell'Italia arrivando in Sicilia il 18.09.2014.

Considerato che le dichiarazioni del richiedente in merito all'episodio ed ai motivi per cui avrebbe lasciato il proprio paese non sono credibili in quanto:

- *circa l'episodio principale appare poco credibile e alquanto improbabile che il richiedente sia riuscito a scappare nonostante la presenza della polizia e nonostante, come dichiarato dallo stesso, l'essere omosessuale è cosa condannata anche dalla comunità ... e che anche successivamente pur essendo la polizia munita di auto non sia riuscita a raggiungerlo.*
- *motivazioni spesso contraddittorie, per esempio dichiara di non essersi fermato nella Repubblica del Benin e ad Agades perché non conosceva nessuno senza fare riferimento invece alla sua condizione di omosessuale.*
- *è poco credibile che conoscendo la gravità della condotta il richiedente ed il suo partner abbiano dimenticato di chiudere a chiave la porta della stanza dove si trovavano.*



- è altresì poco credibile quando dichiara di non sapere se esiste un procedimento a suo carico ma sa invece di essere stato condannato.
- poco credibile anche in relazione alla dichiarata omosessualità in quanto le dichiarazioni del richiedente in ordine al suo orientamento sessuale e agli eventi che avrebbero causato la sua partenza e la paura del suo rientro in patria in quanto non ha saputo fornire un racconto personale coerente del processo attraverso il quale avrebbe preso coscienza del proprio orientamento sessuale; infatti il racconto relativo alla presa di coscienza è privo di qualsiasi aspetto emotivo".

Il ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio e nell'interrogatorio libero reso nel presente giudizio ha sostanzialmente ribadito la vicenda che lo ha portato a lasciare il proprio paese di origine, così come illustrata in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale e sintetizzata nel provvedimento della Commissione già citato.

Tanto premesso, deve in primo luogo rilevarsi che le dichiarazioni del ricorrente non possono essere in alcun modo ritenute credibili.

Ed invero:

- il ricorrente sostiene che la sua omosessualità sarebbe stata scoperta l'8 marzo 2014, quando sarebbe stato sorpreso insieme al proprio partner nel dormitorio della scuola secondaria che frequentava; il ricorrente sarebbe quindi fuggito in Libia e a settembre 2014, dopo circa cinque mesi, sarebbe arrivato in Italia;
- il ricorrente precisa di aver frequentato per 6 anni la scuola primaria e per 5 anni la scuola secondaria (cfr. pag. 2 audizione davanti alla Commissione e pag. 1 ricorso);
- a sostegno del proprio racconto il ricorrente produce certificato in data 23 ottobre 2010 del "St. Charles'College" di Abavo, relativo al superamento dell'esame JSCE (Junior School Certificate Examination);
- tuttavia, nel sistema scolastico nigeriano, improntato al sistema britannico, l'esame JSCE viene sostenuto al 3° anno di scuola secondaria (cfr.: <http://examination-info.com/neco/>: "This examination is taken as by students in the third year of their junior secondary school education. The results are used in determining the eligibility of a student to move to senior secondary school"; nonché: [https://en.wikipedia.org/wiki/National_Examination_Council_\(Nigeria\)](https://en.wikipedia.org/wiki/National_Examination_Council_(Nigeria)): "Junior Secondary Certificate exams are intended for candidates in the 3rd year of their junior secondary education in Federal Unity College and other Federal secondary schools");
- conseguentemente, anche ammesso che l'esame JSCE sia stato sostenuto dal ricorrente nell'anno scolastico 2010/2011 (e non, invece, a fine anno scolastico 2009/2010), il ricorrente – che ha dichiarato di aver frequentato soltanto 5 anni di scuola secondaria – non può aver terminato la scuola secondaria dopo il 2013;
- il certificato scolastico prodotto dallo stesso ricorrente smentisce dunque che egli nel marzo 2014 (ovvero quando sarebbe stato sorpreso nel dormitorio della scuola) frequentasse ancora la scuola secondaria;



- si aggiunga che il ricorrente, in sede di audizione davanti alla Commissione, ha dichiarato di essere stato condannato a morte in Nigeria, precisando che il processo si era, però, svolto quando già egli era fuggito in Libia (pag. 5 verbale audizione); sentito in libero interrogatorio nel presente giudizio, il ricorrente ha, invece, affermato che il processo a suo carico sarebbe iniziato mentre ancora egli si trovava in Nigeria (e dunque nei due giorni seguenti al fatto, perché dopo due giorni il ricorrente ha abbandonato il paese) e di non sapere se il processo sia terminato;
- il "Same sex marriage bill", approvato in Nigeria nel gennaio 2014 (e dunque non ancora vigente nel 2013, quando il ricorrente ha terminato la scuola secondaria), non prevede peraltro la pena di morte, bensì una pena fino a 14 anni di carcere per chi contragga matrimonio o unione civile gay e una pena fino a 10 anni di carcere per chi si iscriva, partecipi, organizzi o gestisca organizzazioni o spettacoli omosessuali o viva pubblicamente la propria relazione con un partner dello stesso sesso.

Le rilevate contraddittorietà nel racconto del ricorrente attengono a circostanze importanti e non certamente a dettagli insignificanti o suscettibili di ricordi imprecisi.

Tali contraddittorietà inficiano, quindi, la verosimiglianza e credibilità di tutto quanto narrato.

Il ricorrente non può dunque ritenersi credibile né quando indica i motivi del suo allontanamento dalla Nigeria, né quando prospetta i rischi cui sarebbe esposto in caso di rientro nel paese di origine, né, infine, quando dichiara il proprio orientamento sessuale.

Tanto premesso, il ricorrente non ha certamente diritto al riconoscimento dello status di rifugiato.

E' pur vero che ai sensi dell'art. 5 d. lgs. n. 251/2007, gli atti di persecuzione possono provenire non soltanto dallo Stato, dai partiti o dalle organizzazioni che controllano lo Stato, ma anche da soggetti non statuali se lo Stato o da altri soggetti che controllano il territorio non possano o non vogliano fornire protezione. Tuttavia, anche ove i responsabili della persecuzione presentino le caratteristiche richieste dal d. lgs. n. 251/2007, è richiesto – quale ulteriore e concorrente requisito - che i motivi posti a fondamento della persecuzione siano quelli ben specifici stabiliti dal d. lgs. n. 251/2007.

Tali motivi nella specie non possono ritenersi sussistenti perché la non attendibilità delle dichiarazioni del ricorrente non consente di ritenere credibile neppure l'asserito motivo dell'altrettanto asserita persecuzione.

La domanda di riconoscimento dello status di rifugiato deve conseguentemente essere rigettata.

Neppure sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, che il ricorrente richiede in via subordinata.

Al riguardo non risulta in alcun modo allegato che il rientro nel paese di origine possa esporre il ricorrente al rischio di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, ovvero alla tortura o ad altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.



Si deve peraltro escludere anche che sussistano i presupposti di applicazione dell'art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251, ovvero una situazione di "violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", così come identificata dalla Corte di Giustizia Europea con le citate sentenze Elgafaji del 17 febbraio 2009 e Diakité del 30 gennaio 2014.

Invero, i resoconti più recenti sulla situazione del paese (<http://www.refworld.org>, a cura dall'UNHCR; rapporto 2015 - 2016 di Amnesty International; http://www.ecoi.net/local_link/324724/450860_en.html) concordano nell'affermare che gli attacchi da parte di Boko Haram sono concentrati dell'area nord-orientale della Nigeria ed in particolare negli stati di Adamawa, Borno e Yobe (e ciò anche senza contare che la Nigeria e i paesi vicini hanno di recente costretto il gruppo terroristico ad abbandonare molti dei territori che un tempo controllava).

In particolare, secondo il rapporto di Amnesty International 2015-2016 (peraltro, come già detto, del tutto concorde con le altre fonti citate), *"Boko Haram ha continuato a commettere crimini di guerra e crimini contro l'umanità nel nord-est della Nigeria, uccidendo migliaia di civili. A gennaio, il gruppo ha esteso il territorio sotto il suo controllo conquistando le città di Baga e Monguno, nello stato di Borno.... Migliaia di civili si sono trovati a vivere sotto il potere violento di Boko haram, in quanto abitanti delle città cadute sotto il controllo del gruppo o dopo essere stati rapiti e trasferiti nei suoi campi. Molte donne e ragazze sono state stuprate e costrette a sposare combattenti del gruppo.*

A partire da marzo, un'imponente offensiva militare lanciata dalle truppe nigeriane, sostenute dalle forze armate di Camerun, Ciad e Niger, ha costretto Boko haram a ritirarsi dalle principali città del nord-est del paese. Tuttavia, il gruppo ha continuato a uccidere civili in una serie di raid condotti in località più piccole e villaggi, oltre che in attentati dinamitardi.

Gli attentati compiuti da Boko haram hanno preso di mira mercati, mezzi di trasporto, bar, ristoranti e luoghi di culto nelle città dell'intero nord-est, oltre che ad Abuja e nelle città di Jos, Kano e Zaria..."

La zona di provenienza del ricorrente (Agbor, nel Delta State) è invece situata nella parte sud-occidentale della Nigeria, paese che con i suoi oltre 900.000 km² di superficie e oltre 180.000.000 di abitanti (pari a tre volte l'Italia, sia quanto a superficie, sia quanto ad abitanti) è uno stato assai grande, oltre ad essere lo stato più popoloso dell'Africa.

La concentrazione della presenza di Boko Haram nella sola parte nord-orientale del paese e le dimensioni dello stato non consentono pertanto di ritenere che anche nella zona di provenienza del ricorrente sussista una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato e tale da mettere a rischio la vita del ricorrente per il fatto stesso di trovarsi sul territorio.

Non incide su tale conclusione il principio, già richiamato, per cui la protezione internazionale non può essere esclusa laddove il richiedente asilo possa ragionevolmente trasferirsi in altra zona del territorio del paese d'origine, ove non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, poiché in



questo caso tale necessità non ricorre, in quanto, come già detto, la zona di origine del ricorrente non risulta affatto rischiosa.

Quanto, infine, alle informazioni ricavabili dal sito <http://www.viaggiasesicuri.it/>, pur curato dal Ministero degli Affari Esteri, deve rilevarsi che, se è vero l'adozione delle fonti indicate dall'art. 8 d. lgs. n. 25/2008 non ha carattere esclusivo, il riconoscimento della protezione internazionale non può, tuttavia, basarsi esclusivamente "su dati, cronologicamente generici e desunti da fonti riguardanti categorie di soggetti, come i turisti od i cittadini stranieri, non comparabili con i richiedenti la protezione internazionale" (Cass., ord. 24 settembre 2012, n. 16202 e 16203; Cass. ord. 10 maggio 2011, n. 10202).

Peraltro il sito <http://www.viaggiasesicuri.it/> si limita a dar conto del fatto che "nel centro sud e sud est del Paese ed in particolare nel Delta del Niger, si segnala un'elevata attività criminale rivolta anche contro espatriati e imprese straniere e numerosi atti di pirateria, che si verificano in prossimità delle coste a danno di piattaforme petrolifere off-shore e di imbarcazioni commerciali e civili".

Anche tale fonte evidenzia, dunque, una situazione di pericolo non riferibile ad una violenza indiscriminata connessa ad un conflitto armato in corso.

Sussistono, invece, ragioni di carattere umanitario, tali da consentire il riconoscimento di tale forma di protezione.

Ed invero il ricorrente ha documentato di essere stato assunto con un contratto di lavoro domestico, regolarmente denunciato all'INPS.

Si deve allora rilevare che, come già detto, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, i presupposti della concessione della più tenue protezione umanitaria possono fondarsi anche su condizioni temporali limitate o circoscritte, anche riferibili alla speranza di una rapida evoluzione *in melius* della posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno le ragioni della tutela (Cass. ord. 23 maggio 2013, n. 12751; Cass., ord. 21 novembre 2011, n. 24544).

La prospettiva, concreta e documentata, che il ricorrente possa a breve richiedere un permesso per motivi di lavoro giustifica pertanto il riconoscimento della protezione umanitaria.

Deve dunque essere dichiarato il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, co. 6 d. lgs. n. 286/1998, con conseguente trasmissione degli atti al competente Questore per il relativo rilascio.

Sulle spese di lite

Quanto alle spese di lite, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 11/5/2002, in caso di soccombenza della parte non ammessa al patrocinio il giudice dispone che la rifusione delle spese processuali avvenga in favore dello Stato.

Conseguentemente, laddove la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, non deve farsi luogo ad una pronuncia di condanna al pagamento delle spese, in quanto ciò



Accoglimento parziale del 09/09/2016
RG n. 352/2016

significherebbe condannare l'amministrazione statale a rifondere le spese a se stessa (Cass. 29 ottobre 2012 n. 18583).

Per le spese di lite si provvede quindi con separato decreto a norma dell'art 83 comma 3 bis D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

dichiara il diritto del ricorrente , nato a Agbor, nel Delta State (Nigeria), il 2 , 1992, al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, co. 6° d. lgs. n. 286/1998;

dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;

nulla sulle spese;

manda la cancelleria per le comunicazioni.

Genova, 30 agosto 2016

Il Giudice
Maria Ida Scotto

